



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRAY	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAVONE	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARCANO	RUGGERO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 792/2017
depositato il 17/03/2017

- avverso I. ADEMPIERE n° 2016/45421 IVA-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI
VIA DON L. FILANNINO 6 76121 BARLETTA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 792/2017

UDIENZA DEL

20/09/2017 ore 09:00

N°

2766/17

PRONUNCIATA IL:

20/10/17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 OTT. 2017

Il Segretario

SENTENZA

sul ricorso n. 792/2017 depositato il 17.3.2017 avverso INVITO AD ADEMPIERE n. 2016/45421 IVA-ALTRO 2012 contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani.

L'Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani in data 10.10.2016 notificava al ricorrente _____, nato a _____ ed ivi residente alla via _____ in qualità di titolare della ditta individuale "

_____, invito ad adempiere (prot. n. 45421/2016 del 5.9.2016) avente ad oggetto il pagamento della somma pari a euro 534,26 a titolo di IVA ai sensi dell'art. 60 bis DPR n. 633/72 introdotto ex lege n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Al ricorrente veniva contestato di aver acquistato merce a prezzi inferiori a quelli di mercato dalla società _____, alla quale era stato notificato avviso di accertamento per mancato versamento di IVA per euro 47.799,75 attuato simulando acquisti esenti IVA con false lettere di intento dichiarative del possesso dei requisiti di esportatore abituale.

Avverso il predetto invito _____, rappresentato e difeso dal dott.

_____, proponeva ricorso alla CTP di Bari, con preliminare reclamo ex art. 17 bis D. Lgs. 546/92, in particolare eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale della Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani ad emettere l'atto impugnato avendo il ricorrente domicilio fiscale in Molfetta con conseguente competenza della Direzione Provinciale di Bari e denunciando nel merito la nullità dell'invito per difetto di motivazione, omessa allegazione degli atti e violazione del diritto di difesa; chiedeva quindi, in sede di pubblica udienza, che venisse accertata la nullità dell'atto impugnato dichiarando non dovuta la relativa pretesa impositiva.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani,



eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992 e chiedendo nel merito il rigetto dello stesso con refusione delle spese di lite.

All'udienza odierna del 20.9.2017 la Commissione, udito il relatore e i rappresentanti delle parti, decide come da dispositivo steso in pari data per i seguenti

MOTIVI

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1- In primis occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla violazione dell'art. 19 D. Lgs. 546/92.

Per giurisprudenza maggioritaria l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario ex art. 19 D. Lgs. n. 546/92 non riveste carattere tassativo, non escludendo l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero se contenenti la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria (Cass. Sez. Unite, 24.7.2007 n. 16293 e 26.7.2007 n. 16428; Cass. 8.10.2007 n. 21045).

In base a tale orientamento quindi risulta autonomamente impugnabile qualunque atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definitiva, senza necessità che la stessa sia tradotta, in mancanza di spontaneo adempimento, in forma autoritativa, atteso che in capo al contribuente sorge, sin dal momento della ricezione dell'atto, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ai fini dell'accertamento negativo della pretesa impositiva in applicazione dei principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.).

In applicazione di tale indirizzo ermeneutico risulta pertanto immediatamente impugnabile l'invito ad adempiere oggetto di giudizio, in quanto contenente la pretesa al pagamento di una somma ben definita, con specifica indicazione delle relative ragioni fattuali e giuridiche.



2- L'invito ad adempiere oggetto di giudizio veniva redatto e notificato dalla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani dell'Agenzia delle Entrate e non dalla Direzione Provinciale di Bari territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del destinatario () secondo la dettagliata normativa vigente in materia di cui al DPR n. 600/1973 e al DPR n. 633/72.

In base infatti a quanto recita l'art. 31 DPR 600/73 *“la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”*; analogamente l'art. 40 DPR 633/72 dispone con una significativa norma di chiusura che *“competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente”*.

Nel caso di specie quindi essendo pacifico che il contribuente aveva domicilio fiscale in la competenza ad emettere e notificare l'atto impositivo spettava alla Direzione Provinciale di Bari.

Quanto al merito occorre inoltre evidenziare la fondatezza dei rilievi mossi da parte del ricorrente non sussistendo oggettivamente alcuna anomalia giuridicamente rilevante, essendo stati perfezionati gli acquisti di merce informatica usufruendo di uno sconto (oscillante tra il 7,55% e il 9,05%) assolutamente in linea con le dinamiche del mercato con conseguente non configurabilità nel caso di specie dell'ipotesi prevista dall'art. 60bis DPR 633/72.

In ordine, infine, alle spese di lite ritiene la Commissione che la spiccata problematicità delle questioni involte e la particolarità del caso concreto (non essendoci ancora indirizzi giurisprudenziali consolidati sul tema degli “inviti ad adempiere”) inducono a ritenere sussistenti i presupposti giuridici e fattuali per la compensazione integrale delle stesse tra le parti processuali.



P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Bari in data 20 settembre 2017.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

